

CHIARIMENTO N. 7

Quesito 1: Si chiede di confermare che quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara (pag. 13) *“Per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti 7.2. lett. b) e 7.2 lett. c), al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti della fornitura da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito nella misura percentuale pari a quella di esecuzione della fornitura che intende svolgere indicata nel presente Disciplinare”* permetta di rendere frazionale il requisito di cui al punto 7.2 lett.b), *“Servizio di punta”* e che quindi lo stesso possa essere coperto dal raggruppamento nel suo complesso.

Quesito 2: Si chiede di confermare che quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara (pag. 13) *“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) e 7.2 lett. c), deve essere soddisfatto dal*” si tratti di un refuso, visto che il requisito relativo al fatturato specifico non è tra quelli richiesti al punto 7 del disciplinare.

Risposta quesito n. 1:

Il Disciplinare di gara ha preso in considerazione il punto 7.3 lett. g) del Bando-tipo n. 1 dell'ANAC. Pertanto verrà valutato un solo contratto di punta di un importo pari ad **€ 202.275,00**, IVA esclusa e non il frazionamento del requisito.

Risposta quesito n. 2: Le previsioni relative al fatturato specifico nella disciplina del RTI orizzontale (pag. 13 del Disciplinare di gara) rappresentano un refuso.